

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi.

Aosta, li _____

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 5 gennaio 2011

In Aosta, il giorno cinque (5) del mese di gennaio dell'anno duemilaundici con inizio alle ore otto e dieci minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN

e gli Assessori

Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente

Giuseppe ISABELLON

Claudio LAVOYER

Ennio PASTORET

Laurent VIERIN

Marco VIERIN

Manuela ZUBLENA

Si fa menzione che l'Assessore Albert LANIECE è assente giustificato alla seduta.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Massimo BALESTRA.

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **9** OGGETTO :

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E DEI SITI DEL TERRITORIO REGIONALE NON IDONEI ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED EOLICI ED ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI ENERGIA E DI AMBIENTE MEDIANTE LA DEFINIZIONE DI CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI STESSI IMPIANTI, AI SENSI DEI PARAGRAFI 17 E 18 DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 10 SETTEMBRE 2010 (LINEE GUIDA PER L'AUTORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI).

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili ed in particolare l'art. 12, concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative, così come modificato dall'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

vista la legge regionale 14 ottobre 2005, n. 23, concernente "Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione e l'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, destinati alla produzione di energia o di vettori energetici";

considerato che la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, individua vincolanti obiettivi nazionali generali per la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia nel 2020;

considerato che l'art. 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'art. 8-bis della legge 27 febbraio 2009, n. 13, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, prevede la ripartizione tra Regioni e Province autonome degli obiettivi, da realizzare gradualmente, assegnati allo Stato italiano;

richiamata la propria deliberazione n. 976 in data 4 aprile 2008 recante indirizzi agli uffici per l'esame delle domande di derivazione di acqua da corpo idrico superficiale a scopo idroelettrico a integrazione delle disposizioni previste dal piano regionale di tutela delle acque e dalla deliberazione della Giunta regionale 3924/2007;

visto il decreto interministeriale 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

considerato che in ottemperanza al paragrafo 17 del medesimo decreto interministeriale le strutture regionali competenti in materia ambientale hanno effettuato un'apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree del territorio regionale, di impianti a fonti rinnovabili;

valutata l'opportunità di individuare le aree non idonee all'installazione di impianti che sfruttano le fonti rinnovabili e di adeguare la disciplina regionale in materia di energia e di ambiente alle previsioni del citato decreto interministeriale, allo scopo di fornire agli operatori del settore un quadro certo e chiaro di riferimento e orientamento per la localizzazione dei medesimi impianti, tenuto conto dei vigenti strumenti di pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica;

considerato che l'individuazione delle aree non idonee all'installazione degli impianti non deve configurarsi come divieto preliminare, ma come atto di accelerazione e semplificazione del procedimento autorizzativo per la costruzione e l'esercizio degli impianti stessi, anche in termini di opportunità localizzative offerte dalle specifiche caratteristiche del territorio;

ritenuto pertanto opportuno pervenire all'indicazione, come aree non idonee, di quelle zone particolarmente sensibili alle trasformazioni del territorio e del paesaggio, pur tenendo presenti le potenzialità di sviluppo delle diverse tipologie di impianti;

valutata la necessità di un contemperamento tra la localizzazione degli impianti stessi e le esigenze del settore agricolo;

ricordato che in base al paragrafo 18 del decreto interministeriale 10 settembre 2010 le Regioni, qualora necessario, adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto;

ritenuto di adeguare di conseguenza la disciplina in materia di energia e di ambiente mediante la definizione di criteri per la localizzazione e la realizzazione degli impianti fotovoltaici ed eolici;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3580 in data 23 dicembre 2010, concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2011/2013 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2011 e di disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Dirigente della Direzione energia dell'Assessorato attività produttive, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, sulla presente proposta di deliberazione;

su proposta dell'Assessore alle attività produttive, Ennio Pastoret, d'intesa con l'Assessore al territorio e ambiente, Manuela Zublena;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di individuare per i motivi indicati in premessa le aree del territorio regionale non idonee all'installazione di impianti che sfruttano le fonti energetiche rinnovabili così come risultanti dagli allegati A e B della presente deliberazione, rispettivamente per le installazioni che sfruttano la fonte solare (conversione fotovoltaica) ed eolica, ai sensi del paragrafo 17 del decreto interministeriale 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", e di adeguare la disciplina regionale in materia di energia e di ambiente, ai sensi del paragrafo 18 del medesimo decreto, secondo i criteri riportati nei medesimi allegati;
2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

DEFINIZIONE DI CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DI AREE DEL TERRITORIO REGIONALE NON IDONEE ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Premessa

L'analisi alla base del presente documento nasce dall'esigenza di fotografare lo stato attuale della normativa che regola i procedimenti autorizzativi relativi agli impianti fotovoltaici e di coniugare l'impulso allo sfruttamento delle risorse di energia rinnovabili (quali il fotovoltaico) con la necessità di tutelare l'uso del suolo, evitando il proliferare incontrollato dei suddetti impianti.

I suddetti impianti, in effetti, in particolare se derivanti da iniziative di privati, rischiano una diffusione capillare sul territorio con scarsa capacità di controllo uniforme ed omogeneo da parte delle strutture regionali competenti in materia di energia, di territorio, di ambiente, di tutela del paesaggio e di agricoltura.

Pertanto, a seguito delle Linee guida nazionali (approvate con decreto interministeriale del 10 settembre 2010, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010) è stato elaborato il presente documento quale "strumento" di controllo territoriale ed ambientale, con lo scopo di identificare gli impatti potenziali più rappresentativi degli impianti fotovoltaici, studiarne il corretto inserimento nel territorio e definire dei criteri di localizzazione degli stessi.

Per quanto non disciplinato dal presente allegato, trovano applicazione i principi ed i criteri esplicitati nel decreto interministeriale del 10 settembre 2010.

Tipologie di impianti

Con riferimento alle definizioni di cui al decreto interministeriale del 6 agosto 2010 (relativo all'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare – III Conto Energia), gli impianti fotovoltaici si suddividono in:

- 1) impianti fotovoltaici realizzati su un edificio;
- 2) altri impianti fotovoltaici.

Criteri di esclusione di aree per l'installazione degli impianti fotovoltaici

In considerazione dei limitati impatti ambientali sul territorio, i sottoindicati criteri di localizzazione non si applicano alle seguenti tipologie di impianti, fatti salvi i procedimenti autorizzativi previsti dalle normative di settore:

- impianti fotovoltaici realizzati sugli edifici;
- impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 5 kW (solo qualora l'utilizzo delle coperture esistenti non sia fattibile);
- impianti fotovoltaici mobili (quando non sia pregiudicata la normale produttività dei terreni), comportanti quindi strutture rimovibili in qualsiasi momento e prive di ancoraggi fissi al terreno.

In base ai criteri di cui alle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili nazionali, approvate con decreto del 10 settembre 2010, si individuano come aree e siti non idonei all'installazione degli impianti fotovoltaici le seguenti tipologie di aree:

- zone di tipo A come individuate dai PRG;
- zone soggette a vincolo di inedificabilità per elevata pericolosità idrogeologica individuate nelle cartografie degli ambiti inedificabili redatte dai Comuni ai sensi degli articoli 35, 36 e 37 (aree F1 per frana, fascia A per inondazione, e zone a rischio elevato per valanga) della l.r. 11/1998;
- terreni che hanno beneficiato di provvidenze ai sensi dei Piani di Sviluppo Rurale 2000-2006 e 2007-2013, e della legge regionale 32/2007; fanno eccezione i terreni nelle immediate vicinanze delle abitazioni o delle strutture produttive, nel caso di aziende agricole in possesso dei requisiti di cui alla misura 311- Diversificazione in attività non agricole, azione d) Impianti per energia da fonti rinnovabili, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 3687 dell'11 dicembre 2009 e successive modificazioni e integrazioni, per il limite massimo di superficie previsto dalla deliberazione in argomento, oppure, nel limite dell'autoproduzione nel caso in cui l'azienda agricola non abbia una superficie di copertura sufficiente;
- altre zone diverse da quelle indicate nei punti precedenti costituite da terreno libero non infrastrutturato, per impianti che eccedono il principio di autoproduzione¹; sono comunque utilizzabili, fatti salvi i procedimenti autorizzativi previsti dalle normative di settore, le aree compromesse dal punto di vista ambientale.

In ogni caso, anche per impianti in regime di autoproduzione, è esclusa la realizzazione nelle sottoelencate aree, fatta salva l'acquisizione di un parere favorevole da parte delle strutture regionali competenti (a seconda dei vincoli presenti sul territorio):

- i siti, le aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte Seconda del d.lgs. 42/2004, nonché gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 dello stesso decreto legislativo;
- zone all'interno di coni visuali la cui immagine e' storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattività turistica;
- aree di specifico interesse archeologico (così come individuate dal PTP);
- le aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale) istituite ai sensi della legge 394/1991 ed inserite nell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette;
- le aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla Direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza comunitaria) ed alla Direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale);
- le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrare nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottati dalle competenti Autorità di Bacino ai sensi del D.L. 180/1998 e s.m.i.;
- le aree boscate individuate nelle cartografie degli ambiti inedificabili redatte dai Comuni ai sensi dell'articolo 33 della l.r. 11/1998, benché potrebbe essere necessario realizzare in area

¹ Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è definito "autoproduttore" la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio.

È precisa finalità di tale criterio quello di generare delle condizioni di "auto sostenibilità energetica" diffusa nel territorio mediante la "microgenerazione" fotovoltaica.

Si tratta per lo più di piccoli-medi impianti, la cui dimensione (nonché occupazione del suolo) è autoregolamentata e vincolata al regime di autoproduzione. Dunque l'impianto non potrà essere in nessun caso sovradimensionato rispetto alle necessità dell'utenza.

vincolata tutta una serie di opere ed infrastrutture a servizio dell'impianto stesso, che dovranno essere autorizzate dagli uffici competenti;

- le zone umide e i laghi individuate nelle cartografie degli ambiti inedificabili redatte dai Comuni ai sensi dell'articolo 34 della l.r. 11/1998;
- per le zone soggette a vincolo di inedificabilità per media pericolosità idrogeologica individuate nelle cartografie degli ambiti inedificabili redatte dai Comuni ai sensi degli articoli 35, 36 e 37 (aree F2 per frana, fascia B per inondazione, e zone a rischio per valanga) della l.r. 11/1998, l'installazione è ammissibile esclusivamente previa verifica di compatibilità delle opere con le condizioni di dissesto presenti sul territorio in conformità alle disposizioni della deliberazione della Giunta regionale 2939/2008 o alle relative discipline d'uso definite in sede comunale.

DEFINIZIONE DI CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DI AREE DEL TERRITORIO REGIONALE NON IDONEE ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI EOLICI

Premessa

La Regione autonoma Valle d'Aosta ha promosso uno studio di approfondimento delle conoscenze della fonte eolica sul territorio regionale e di mappatura dell'intera Regione in relazione al grado di probabilità di captazione efficiente e sostenibile della risorsa eolica.

Pur non avendo rilevanza di pianificazione territoriale, essendo tale studio finalizzato alla individuazione della dimensione credibile del potenziale eolico regionale ai fini della pianificazione energetica, l'approccio a copertura territoriale generale ha permesso di mettere a punto, parallelamente allo stesso, con il supporto scientifico del DIMSET (Dipartimento di macchine, sistemi energetici e trasporti della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Genova) e con il coinvolgimento delle diverse strutture regionali, una serie di indicazioni congruenti con le Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili approvate con decreto interministeriale del 10 settembre 2010.

Tale documento ha quindi lo scopo di fornire le indicazioni per l'individuazione delle aree non idonee per l'installazione di impianti eolici sul territorio regionale, basandosi su criteri tecnici oggettivi volti alla tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico e culturale connesse alle caratteristiche intrinseche del territorio e del sito, all'orografia e agli aspetti naturalistici. Esse pertanto potrebbero costituire anche la base di riferimento per le valutazioni degli studi di impatto ambientale che saranno presentati agli uffici regionali nei casi previsti dalla legge regionale n. 12/2009 e per l'applicazione del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per quanto concerne l'attuazione dell'articolo 12 relativo alla procedura autorizzativa.

Il documento contiene, inoltre, l'indicazione delle buone pratiche progettuali e di realizzazione, nonché le cautele da applicare per il rispetto dell'interesse della collettività e dovranno costituire un riferimento costante per gli operatori proponenti localizzazioni di impianti eolici sul territorio regionale e per le strutture e le commissioni delle Amministrazioni preposte alla valutazione di efficacia, producibilità e compatibilità ambientale durante il procedimento autorizzativo.

L'energia eolica rappresenta una fonte di energia pulita il cui inserimento sul territorio, attraverso la progettazione e l'installazione di impianti di produzione, richiede attenzione e riguardo per la vocazione turistica della Regione e per il suo patrimonio paesaggistico di alto pregio.

Il presente documento si prefigge l'obiettivo di promuovere un corretto uso dell'energia eolica rispettando le esigenze di tutela paesaggistica ed ambientale della Regione e promuovendo nel contempo una progettazione seria e consapevole degli interventi. Il documento si rivolge a tutti i soggetti, pubblici e privati, che sono in vario modo responsabili della progettazione, della realizzazione o della valutazione dei progetti di impianti eolici, nonché alle Amministrazioni comunali titolate al governo del proprio territorio.

Per quanto non disciplinato dal presente allegato, trovano applicazione i principi ed i criteri esplicitati nel decreto interministeriale del 10 settembre 2010.

Criteria di esclusione di aree per le installazioni eoliche di potenza pari o superiore a 60 kW

L'individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti eolici deve avvenire tenendo conto dei criteri tecnici oggettivi legati ad aspetti di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico-culturale. I principali criteri che possono garantire una idonea localizzazione del sito devono tener conto:

- dei vincoli ambientali derivanti da aree protette, in particolare quelle ricadenti in ZPS (zone di protezione speciale) e SIC (siti d'importanza comunitaria);
- dell'impatto visivo e dell'inserimento paesaggistico;
- dell'impatto su flora, fauna ed ecosistemi;
- dell'altitudine del sito;
- dell'assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico, con particolare attenzione all'acclività dei pendii e ai rischi di frana, valanga, inondazione, ecc.

Per quanto riguarda l'individuazione delle zone ritenute non idonee è indispensabile effettuare una ricognizione del sistema territoriale, evidenziando le aree soggette a vincoli particolari e l'inserimento delle stesse nel quadro pianificatorio e programmatico vigente a livello regionale. Al fine di individuare le aree non idonee all'installazione di impianti eolici di taglia pari o superiore a 60 kW, è importante partire dall'individuazione delle aree in vario modo vincolate e che necessitano di tutela particolare:

- non è ammissibile l'installazione di impianti eolici nelle aree naturali protette e nelle aree ricadenti nella rete "Natura 2000"; la rete ecologica istituita dalla direttiva CEE "Habitat" per salvaguardare la biodiversità nei territori europei prevede l'individuazione di territori ad alto valore naturalistico, denominati SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e ZPS (Zone di Protezione Speciale - adatte alla conservazione d'uccelli selvatici e migratori); in Valle d'Aosta la direttiva europea è stata recepita con la legge regionale 21 maggio 2007, n. 8, che all'art. 4 prevede misure speciali di conservazione per la tutela delle ZPS, in particolare vietando la realizzazione di nuovi impianti eolici;
- non è ammissibile l'installazione nelle zone individuate quali zone umide e laghi nelle apposite cartografie degli ambiti inedificabili redatte dai Comuni ai sensi dell'art. 34 della l.r. 11/1998;
- non è ammissibile l'installazione nelle zone soggette a vincolo di inedificabilità per elevata pericolosità idrogeologica individuate nelle apposite cartografie degli ambiti inedificabili redatte dai Comuni ai sensi degli artt. 35, 36 e 37 (aree F1 per frana, fascia A per inondazione e zone ad elevato rischio per valanga) della l.r. 11/1998;
- per le zone soggette a vincolo di inedificabilità per media pericolosità idrogeologica individuate nelle apposite cartografie degli ambiti inedificabili redatte dai Comuni ai sensi degli artt. 35, 36 e 37 (aree F2 per frana, fascia B per inondazione e zone a medio rischio per valanga) della l.r. 11/1998, l'installazione è ammissibile previa verifica della compatibilità delle opere con le condizioni di dissesto presenti sul territorio in conformità alle disposizioni della deliberazione della Giunta regionale n. 2939/2008; la valutazione sull'ammissibilità deve tenere in considerazione non solo la localizzazione puntuale dell'opera, ma anche le modalità di accesso all'area e la fruizione delle strutture viarie esistenti o da realizzare;
- non sono esclusi gli interventi che ricadono in aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923, ma essi dovranno essere autorizzati dall'ufficio competente;
- non è ammissibile l'installazione in aree coperte da ghiacciaio.

- non è ammissibile l'installazione in aree individuate nei PRGC come zone A,B,C, e comunque con una fascia di rispetto pari ad almeno 300 metri; inoltre, per quanto riguarda le zone A occorre verificare che non ci sia un rapporto visivo diretto con l'edificato storico (contiguità o sovrapposizione visiva) dalle visuali principali (autostrada, ferrovia, strada statale e strade regionali);
- non è ammissibile l'installazione in aree limitrofe ai beni culturali previsti nell'appendice 7 del PTP con una fascia di rispetto di almeno 500 metri;
- occorre inoltre verificare che non ci sia un rapporto visivo diretto (contiguità o sovrapposizione visiva) dalle visuali principali (autostrada, ferrovia, strada statale e strade regionali);
- non è ammissibile l'installazione in aree di specifico interesse archeologico, con una fascia di rispetto di 300 metri;
- non è ammissibile l'installazione in aree al di sopra dei 2.500 metri s.l.m.;
- si sconsiglia la realizzazione in aree boscate ai sensi dell'art. 33 della l.r. 11/1998, benché potrebbe essere necessario realizzare in area vincolata tutta una serie di opere ed infrastrutture a servizio dell'impianto stesso, che dovranno essere autorizzate dagli uffici competenti.

Criteria di esclusione di aree per le installazioni eoliche di potenza inferiore a 60 kW

Le macchine eoliche di piccola taglia sono un'opzione abbastanza matura sia in termini tecnici che economici e possono rappresentare una valida integrazione della produzione di energia da fonti rinnovabili che si basa su un modello di generazione distribuita, con reti locali di bassa e media tensione che concorrono ad una più efficiente distribuzione dell'energia con minori perdite di distribuzione. Le macchine di piccola taglia, per le loro dimensioni e il tipo di applicazioni alle quali sono principalmente destinate, richiedono un approccio progettuale differente rispetto a quello utilizzato per le macchine di media e grande taglia e comportano impatti proporzionalmente molto minori. È importante che questa tipologia di impianti risponda a criteri base di affidabilità, economicità e semplicità sia di progetto che di realizzazione. Tali impianti non richiedono generalmente grossi investimenti logistici di predisposizione del sito (nuova viabilità e reti elettriche), perché spesso realizzati nelle immediate adiacenze delle reti e della viabilità esistente o in alternativa facilmente trasportabili con elicotteri.

Le considerazioni riportate nel presente documento si applicano quindi solo marginalmente alle piccole installazioni, per le quali risulterebbe invece fondamentale l'inserimento di opportune prescrizioni, definite a livello di regolamenti edilizi comunali. In particolare, si ritiene che le installazioni inferiori a 60 kW non siano ammissibili nelle seguenti aree:

- aree ricadenti nella rete "Natura 2000", cioè la rete ecologica istituita dalla direttiva CEE "Habitat" per salvaguardare la biodiversità nei territori europei; essa prevede l'individuazione di territori ad alto valore naturalistico, denominati SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e ZPS (Zone di Protezione Speciale - adatte alla conservazione d'uccelli selvatici e migratori); in Valle d'Aosta la direttiva europea è stata recepita con la legge regionale 21 maggio 2007, n. 8, che all'art. 4 prevede misure speciali di conservazione per la tutela delle ZPS, in particolare vietando la realizzazione di nuovi impianti eolici;
- aree coperte da ghiacciaio;
- le aree individuate nei PRGC come zone A; inoltre, in tali zone, non dovrà esserci diretto rapporto visivo tra impianti ed edificato storico;

- aree limitrofe a beni culturali previsti nell'appendice 7 del PTP con una fascia di rispetto di almeno 500 metri; inoltre, occorre verificare che non ci sia un rapporto visivo diretto con il bene culturale in oggetto (contiguità o sovrapposizione visiva) dalle visuali principali (autostrada, ferrovia, strada statale e strade regionali);
- aree di specifico interesse archeologico con una fascia di rispetto di 300 metri.

Criteria per la realizzazione degli impianti eolici

- Per consentire una corretta stima della producibilità, sono prescritte campagne anemologiche di caratterizzazione del sito. Il monitoraggio deve essere condotto ad un'altezza adeguata al tipo di impianto che si intende realizzare e, per impianti di potenza pari o superiore a 60 kW, per una durata temporale pari ad almeno due anni.
- Per quanto riguarda le turbine di potenza superiore a 1 MW, i trasformatori debbono essere ubicati all'interno della torre.
- In caso di pendenze superiori al 20% il proponente deve dimostrare che la realizzazione degli impianti eolici non produrrà processi di erosione e fenomeni di dissesto idrogeologico. E' comunque vietata l'ubicazione degli aerogeneratori su terreni aventi pendenze superiori al 45%.
- Le linee di distribuzione in alta/media tensione debbono essere realizzate ad una profondità minima di 1 metro, protette, accessibili nei punti di giunzione ed opportunamente segnalate. Ove non fosse tecnicamente possibile la realizzazione di elettrodotti interrati, le linee aeree, previa verifica degli impatti sull'avifauna, sul paesaggio e la protezione della popolazione esposta al campo magnetico generato, debbono essere provviste di conduttori riuniti all'interno di un unico rivestimento isolante.
- In relazione all'impatto acustico, il confronto con i limiti di legge va fatto con riferimento sia al rumore immesso nell'ambiente esterno (valore limite di emissione e valore limite assoluto di immissione), tenuto conto del piano comunale di classificazione acustica, se approvato, e dei valori limite di cui all'art. 6 del DPCM 1° marzo 1991, sia al rumore immesso nell'ambiente abitativo (valore limite differenziale di cui all'art. 4 del DPCM del novembre 1997). Il valore limite differenziale di 5 dB(A) per il periodo diurno e di 3 dB(A) per il periodo notturno deve essere stimato presso il recettore maggiormente esposto. Nel caso di superamento dei valori limite, il proponente dovrà indicare gli eventuali sistemi di mitigazione previsti per ricondurre la rumorosità prodotta dagli impianti entro i limiti di legge. Il proponente deve inoltre valutare il potenziale livello di vibrazioni prodotte dall'impianto presso i recettori residenziali più prossimi, in conformità con quanto previsto dalla normativa tecnica di riferimento.
- Qualora l'impianto risulti inattivo per più di 12 mesi, ad eccezione di specifiche necessità determinate da interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, lo stesso dovrà essere obbligatoriamente dismesso.